REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Assunto il 03/06/2025

Numero Registro Dipartimento 844

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 8016 DEL 04/06/2025

Oggetto: ProceduraperlaVerificadiassoggettabilitàaVAS,aisensidell'art.12delD.Lgs. n.152/2006 es.m.iedell'art.22delR.R.3/2008es.m.i.peril"Pianodilottizzazioneconvenzionatoda realizzarsi in Via PIANI DI BELLA" nel Comune di Davoli FRAZIONE MARINA. Proponente: DITTA CALCESTRUZZI SRL. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ); ProvvedimentodiesclusionedallaproceduradiValutazioneAmbientaleStrategica(VAS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D. Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- la DGR n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 ss.mm.ii. Regolamento Regionale di attuazione della Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22.12.2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 06.02.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 572 del 24.10.2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- la Deliberazione n.571 del 24 ottobre con la quale confermato il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, approvato D.G.R.n.29/2024 e ss.mm.ii.;
- il D.D.G. n. 15866 del 13/11/2024, avente ad oggetto “DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;

- il D.D.G. n. 15886 del 13/11/2024, avente ad oggetto “DGR 572/2024. Conferimento dell’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” al dott. Giovanni Aramini;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 avente ad oggetto “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 di Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI.

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedimentali del presente provvedimento, che:

- ✓ Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono individuate le seguenti autorità:
  - l’Autorità Procedente è il Comune di Davoli (CZ);
  - l’Autorità Competente per la VAS è la Regione Calabria - Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- ✓ Con nota prot. n. 8809 del 17.10.2024, assunta in atti al protocollo n. 655908 del 18.10.2024, il Comune di Davoli (CZ), in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso la richiesta di avvio della verifica di assoggettabilità a VAS del piano in oggetto.
- ✓ Con pec del 18/11/2024, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 727397 del 20/11/2024, sono stati trasmessi i modelli VAS3 e VAS4.
- ✓ In data 18.11.2024 è stato dato avvio, ai sensi dell’art.12 del D. Lgs. n.152/2006 e art.22 del R.R. n.3 /2008, alle consultazioni con la trasmissione del Rapporto preliminare Ambientale ai SCMA per acquisirne il parere.
- ✓ Contestualmente all’avvio delle consultazioni la documentazione relativa al piano è stata pubblicata sui siti web rispettivamente dell’Autorità Competente e Proponente, ai seguenti link:
  - ~ Avvisi Verifica Assoggettabilità a VAS;
  - ~ https://portale5.halleysud.it/davoli/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/206.
- ✓ Con nota prot. n. 2283 del 10.03.2025 il Comune di Davoli, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 154096 del 11/03/2025, a chiusura del periodo di consultazione sul Rapporto preliminare Ambientale, ha trasmesso le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e la documentazione integrativa richiesta con nota RegCal prot. n. 692765 del 05/11/2024.
- ✓ In esito a quanto sopra sono pervenuti i pareri di seguito riportati:
  - Nota di richiesta delle integrazioni della Regione Calabria — Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente — Settore Urbanistica del 27.11.2024 prot. n. 743821, acquisite in data 27.11.2024 al prot. n. 9921 e riscontrate dall’Autorità Proponente con nota del 07.03.2025 prot. n. 2239;
  - Nota della Regione Calabria — Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale del 28.11.2024 prot. n. 747739, acquisita del 28.11.2024 prot. n. 9939;

- Parere di competenza del Ministero della Cultura — Soprintendenza Archeologica belle Arti e paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone del 18.12.2024 prot. n. 9510-P, acquisita del 19.12.2024 prot. n. 11184;

- Nota della Regione Calabria — U.O.A. Politiche della Montagna Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo del 13.01.2025 prot. n. 18433, acquisita del 14.01.2025 prot. n. 423.

✓ A conclusione dell'iter amministrativo, con email del 20/03/2025, è stato richiesto di assegnare il procedimento per la fase istruttoria propedeutica all'espressione del parere motivato da parte della Struttura Tecnica di Valutazione, assoggettando o escludendo lo stesso dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n.152/2006;

✓ Con nota n. 186595 del 24.03.2025 è stato assegnato per l'istruttoria di merito;

VISTO il parere reso dalla Struttura Tecnica di Valutazione nella seduta del 28.05.2025, assunto in atti al prot. n. 381379 del 28/05/2025.

PRESO ATTO CHE:

- nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono pervenuti contributi/pareri da parte delle Amministrazioni consultate, per come riportati nel parere STV, reso nella seduta del 28.05.2025, assunto in atti al prot. n. 381379 del 28/05/2025;
- la Struttura Tecnica di Valutazione (STV), quale Organo Tecnico Regionale, ha espresso parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. per il "Piano di Lottizzazione in Via PIANI DI BELLA nel Comune di Davoli FRAZIONE MARINA. Proponente: DITTA CALCESTRUZZI SRL. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ);

CONSIDERATO CHE, in applicazione della normativa vigente in materia di VAS di cui al D. Lgs.152 e ss.mm.ii. ed al Regolamento Regionale 3/08, il Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana" della Regione Calabria, in qualità di Autorità competente, è deputato ad emettere il provvedimento in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS per il "**Piano di Lottizzazione in Via PIANI DI BELLA" nel Comune di Davoli FRAZIONE MARINA. Proponente: DITTA CALCESTRUZZI SRL. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ)**;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della valutazione espressa dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) nella seduta del 28.05.2025, assunto in atti al prot. n. 381379 del 28/05/2025, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale con la quale è stato espresso ***parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)***, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, per il "**Piano di Lottizzazione in Via PIANI DI BELLA" nel Comune di Davoli FRAZIONE MARINA. Proponente: DITTA CALCESTRUZZI SRL. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ)**;

- di demandare all'Autorità Procedente il rispetto di quanto espresso con il parere dalla STV;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Davoli (CZ), in qualità di Autorità Procedente, ed al Settore 5 “Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana” del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana”;

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Cinzia Domenica Croce
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIOVANNI ARAMINI
(con firma digitale)

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS -VIA - AIA -VI

SEDUTA DEL 28.05.2025
Oggetto: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i e dell'art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i. per il Piano di Lottizzazione in Via PIANI DI BELLA nel Comune di Davoli FRAZIONE MARINA. Proponente: DITTA CALCESTRUZZI SRL.
Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ).

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS - VIA - AIA - VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione, in quanto attività quest'ultima che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non può essere contestuale alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.
Per le medesime ragioni, il presente atto è redatto in duplice esemplare, di cui uno – originale - corredato dalle firme autografe dei componenti STV valutatori, conservato all'archivio della struttura; un altro – in copia – munito dell'indicazione in calce dei nominativi dei soggetti firmatari, da allegare ai provvedimenti e/o agli atti di notifica.

VISTI:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche*";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "*Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali*";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii. "*Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI*";
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "*Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI*"";
- la Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. "*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio*" - Legge Urbanistica della Calabria;
- la Legge Regionale 31/12/2015, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19), e in particolare l'art. 65, comma 2, lett. b);
- il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 dello 01/08/2016;

- la Circolare prot. n. 222149/SIAR del 26/06/2018, del Dipartimento regionale Urbanistica, avente ad oggetto "*Chiarimenti alla L.U.R. 19/02 e s.m.i. e alle Disposizioni Normative del Tomo IV del QTRP*";
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "*Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009*";
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "*Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT*";
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante "*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE "Habitat". Adozione elenchi "Progetti pre-valutati" e "Condizioni d'Obbligo*"";
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- la Deliberazione n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto "*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 s.m.i. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI*";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito "STV";
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante "Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 avente ad oggetto "Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii."
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 di Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI;
- il Decreto Dirigenziale n. 5096 del 8/04/2025 di nomina del componente STV per il profilo "Difesa del suolo, geologia ed idrogeologia".

PREMESSO CHE:

- ✓ Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono individuate le seguenti autorità:
  - l'Autorità Procedente è il Comune di Davoli (CZ);
  - l'Autorità Competente per la VAS è la Regione Calabria - Dipartimento "*Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*";
- ✓ con nota prot. n. 8809 del 17.10.2024, assunta in atti al protocollo n. 655908 del 18.10.2024, il Comune di Davoli (CZ), in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso la richiesta di avvio della verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e dell'art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i., per il Piano in oggetto richiedendo, altresì, di concordare i Soggetti Competenti in materia ambientale ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- ✓ Con nota dipartimentale prot. n. 692765 del 05.11.2024 il Settore Valutazioni Ambientali ha restituito l'elenco revisionato dei soggetti competenti in materia ambientale già individuati dall'Autorità procedente, da coinvolgere nelle consultazioni, ed ha fornito indicazioni sulle procedure da seguire;
- ✓ Con pec del 18/11/2024, assunta in atti al prot. n. 727397 del 20.11.2024, l'Autorità procedente ha trasmesso i modelli VAS3 e VAS4 comunicando, altresì, che con nota prot. n. 9656 del 18/11/2024 ha inoltrato il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), richiedendo di trasmettere i contributi nel termine di 30 giorni;
- ✓ In data 20.11.2024 è stato dato avviso dell'avvio delle consultazioni preliminari sul sito web regionale da parte dell'Autorità competente;

- ✓ Con nota prot. n.2283 del 10.03.2025 il Comune di Davoli, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 154096 del 11/03/2025, a chiusura del periodo di consultazione sul Rapporto preliminare Ambientale, ha trasmesso le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) e la documentazione integrativa richiesta con nota RegCal prot. n. 692765 del 05/11/2024.
  In esito a quanto sopra sono pervenuti i pareri di seguito riportati:
  - Nota di richiesta delle integrazioni della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente - Settore Urbanistica del 27.11.2024 prot. n. 743821, acquisite in data 27.11.2024 al prot. n. 9921 e riscontrate dall'Autorità Proponente con nota del 07.03.2025 prot. n. 2239;
  - Nota della Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale del 28.11.2024 prot. n. 747739, acquisita del 28.11.2024 prot. n. 9939;
  - Parere di competenza del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica belle Arti e paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone del 18.12.2024 prot. n.9510-P, acquisita del 19.12.2024 prot. n. 11184;
  - Nota della Regione Calabria - U.O.A. Politiche della Montagna Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo del 13.01.2025 prot. n. 18433, acquisita in data 14.01.2025 al prot. n. 423.
- ✓ A conclusione dell'iter amministrativo, in data 20.03.2025 è stato trasmesso il fascicolo alla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) e successivamente assegnato per l'istruttoria di merito con nota prot. n.186595 del 24/03/2025;
- ✓ In data 9.4.2025 il Piano è stato sottoposto alla valutazione della STV, che ha rinviato la trattazione all'acquisizione del parere geomorfologico, ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001;
- ✓ Con pec del 14.04.2025, in atti al prot. n.361609 del 22/05/2025, il Comune di Davoli ha trasmesso il parere geomorfologico, rilasciato ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001 dal competente dipartimento regionale, con nota prot. n.246131 del 14/04/2025.

VISTO CHE:

La documentazione amministrativa presentata è costituita da:

- ✓ Istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- ✓ Dichiarazione tecnico progettista;
- ✓ Avviso avvio consultazione soggetti competenti in materia ambientale (SCMA);
- ✓ Deliberazione n. 28 del 12.07.2024 con indicazione della conformità urbanistica e la presa d'atto degli indici e dei parametri urbanistici, con schema di convenzione;
- ✓ Ricevuta bonifico spese istruttorie;
- ✓ Atto notarile;
- ✓ Visura Calcestruzzi SRL;
- ✓ Attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Davoli, prot.n. 2283 del 10.03.2025 con la quale dichiara:
  - la coerenza e conformità del Piano ai vigenti piani sovracomunali;
  - la capacità di erogazione dei servizi pubblici e delle rispettive reti (fognante, idrica, raccolta e smaltimento rifiuti), nonché della viabilità di accesso;
  - che l'area non ricade in aree percorse dal fuoco, Rete Natura 2000, vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/20024 e smi;
  - che relativamente a detto terreno, a tutt'oggi, non sono stati emessi, né trascritti, provvedimenti comunali di divieti di disposizioni o di acquisizione al patrimonio comunale e non sono stati adottati, né sono pendenti, provvedimenti sanzionatori;
  - che sul territorio di Davoli, essendo stato lo stesso classificato a rischio di attenzione R/2 — Rischio medio (nota Autorità di Bacino prot. 123-2644/ABR del 21.12.2005, nostro protocollo 8787 del 30.12.2005), dal 25.03.2002 sono in vigore le misure di salvaguardia del P.A.I. emanate dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 1-bis della L. 365/2000, art. 17 L. 18/05/1989 n° 183 e art. 1 L. 3/08/1998 n° 267. Il terreno oggetto di richiesta sopra menzionato ricade all'interno dell'area a rischio di attenzione R/2;
  - che l'area è soggetta ai vincoli di cui al Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I., R2 (Rischio idraulico);
  - che l'area non ricade nel Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni - UoM Calabria/Lao (PSdGDAMP-RisA1-Cal/L), adottato con Delibera CIP n. 2 del 24.10.2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 267 del 14.11.2024;
  - che l'area non è soggetta ai vincoli tutori ed inibitori di cui agli artt. N. 136 del D.lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.;
  - che l'area è soggetta ai vincoli tutori di cui all'art. 142, comma 1 lett c), del D.lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.;

- che l'area oggetto di intervento non risulta essere soggetta ai vincoli di cui al D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica);
- che l'area è servita da pubblici servizi (smaltimento rete fognante, rete idrica, smaltimento dei rifiuti, e viabilità di accesso) adeguati;
- che il Comune di Davoli non è dotato di Piano Comunale degli Usi civici in fase di redazione dal P.I.D. nominato dalla Regione Calabria.

✓ Parere Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", prot. n. 743821 del 27/11/2024: Richiesta Integrazioni, riscontrata dal Comune con nota prot. n. 2239 del 07/03/2025;

✓ Parere Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", prot. n. 2595 del 19/03/2025.

✓ Parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/74), nota prot. n. 246131 del 14/04/2025.

La documentazione tecnico-progettuale consiste in:

- Tav. 1 - Relazione tecnica;
- Tav. 2 - N.T.A.;
- Tav. 3 - Stralci catastale;
- Tav. 4 - Planimetria zonizzazione;
- Tav. 5 - Planimetria d'intervento con profili;
- Tav. 6 - Planivolumetrico;
- Tav. 7 - Planimetria d'interesse con indicazione area in cessione;
- Tav. 8 - Tavola impianti da realizzare a servizio dei lotti
- Tav. 9 - Valutazione Ambientale Strategica;
- Tav. Int. 01 - planimetria a scala vasta con PRG;
- Tav. Int. 02 - Relazione tecnica specie vegetale;
- Relazione geomorfologica;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'Autorità Procedente, dal proponente, dai tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità;

ESAMINATA la documentazione presentata;

CONSIDERATO CHE:

Il contesto territoriale

L'area oggetto del PdL convenzionato, è localizzata nella frazione Marina, in Via Piani di Bella del Comune di Davoli; è censita catastalmente al Foglio di mappa n° 15, particelle n° 202 - 2514, per una superficie complessiva di mq 9.782,00, di cui mq 4.428,00 ricadente in zona industriale ed artigianale.

L'area oggetto del piano di lottizzazione confina a Ovest e a Sud con terreni, già ricadenti in Piani di lottizzazioni convenzionati, a Nord con zona agricola e ad Est con area ricadente in zona industriale. L'intervento prevede la realizzazione di un unico lotto, nel quale verrà realizzato un impianto produttivo industriale. Il lotto avrà l'accesso carrabile direttamente dalla nuova strada di piano di lottizzazione che verrà realizzata nel lotto n. 26 della lottizzazione del Piano di lottizzazione già approvato e convenzionato. Per quanto concerne il collegamento dei vari servizi (rete fognaria, rete raccolta acque bianche, rete idrica, rete elettrica e telefonica) saranno collegati alle reti comunali esistenti poste sotto la sede stradale comunale. Tale intervento prevede di considerare e cedere aree destinate a standards, a disposizione dell'amministrazione una superficie destinata a opere secondarie, quantificate nella misura pari al 10% della superficie interessata e ricadente in zona industriale ed artigianale. Tale area sarà destinata a parcheggi e sarà ubicati in prossimità della strada di piano da realizzare, collegata sulla strada comunale della zona industriale, precisamente sul lato Sud/Est del lotto.

Il Piano

Per quanto si evince dagli elaborati progettuali e sulla base di quanto asserito dal tecnico progettista nelle relazioni in atti l'area di intervento, identificata catastalmente al Foglio n. 15 - part. 202 e 2514, ricade in Z.T.O. - Zona Industriale - settore II - Nucleo 11 ed ha una superficie complessiva di mq 9.782,00 (di cui in ZTO - Nucleo 11 mq 4.428,00), per la quale le Norme Tecniche prevedono i seguenti parametri:

- Indice Territoriale = 1,70 mc/mq
- Indice fondiario = 2,00 mc/mq
- Area totale (catastale) = 9.782,00 mq

- Area ricadente in Z.T.O. Nucleo 11 = 4.428,00 mq (part. n. 202, mq 3.764,00 e part. n.2514, mq 664,00)
- Standards = 4.428,00 x 10% = 442,80 mq < 443,00 mq (da progetto)
- Area destinata a lotto = 4.428,00 mq - 443,00 mq = 3.985,00 mq
- Volume effettivamente insediato = 3.985,00 x 2,00 = 7.970,00 mc

L'area di intervento è costituita da un unico lotto recintato con muretti alti cm. 80 al di sopra dei quali sarà fissata una ringhiera metallica di cm 150 di altezza; è dotata degli impianti e servizi primari per cui sarà necessario perfezionare l'organizzazione complessiva per servire l'intero insediamento edilizio al fine di ottenere un organico completamento urbano della zona, per altro adiacente ad altre già urbanizzate, convenzionate e/o già edificate.
Il planivolumetrico individua le aree standard pari a 443,00 mq che la Ditta lottizzante dovrà cedere all'Amministrazione, in un'unica zona in modo da poterne fruire in maniera più organica
Dallo studio geomorfologico del sito sono emerse degli accorgimenti da usare in fase di realizzazione dell'opera, avendo riguardo ad assicurare un alto rapporto tra verde e superficie coperta all'interno dei lotti edificabili risultanti, che saranno tappezzati con le tipiche essenze arboree locali.

VALUTATO CHE:

- Il Piano attuativo rientra tra quelli previsti dall'art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dal R.R., n. 3/2008 e ss.mm.ii. e non ricade neanche parzialmente all'interno di "Aree naturali protette" come definite dalla L. 394/1991 e da Leggi regionali e/o di "Siti della Rete Natura 2000".
- Il Rapporto preliminare analizza i possibili effetti significativi sull'ambiente, individuando le componenti ambientali interessate, sia nella fase di realizzazione che di esercizio, e con riferimento ai possibili effetti diretti e indiretti su sistema paesaggistico, assetto vegetazionale, sistema aria e inquinamento atmosferico, sistema acqua e risorse idriche, sistema energia, sistema rifiuti e rumore.
- Nel Rapporto Preliminare si dà conto di come la sistemazione urbanistica non si discosti dalla direttrice di sviluppo sostenibile tracciata dagli strumenti sovraordinati, trattandosi di Piano attuativo conforme al PRG vigente, la cui compatibilità con i Piani sovraordinati è anche attestata anche dal tecnico comunale; inoltre, il Piano è finalizzato all'attuazione di una "piccola area a livello locale" edificabile e conforme al PRG vigente, per cui, date le dimensioni dell'area di intervento e la sua ubicazione in area già in parte urbanizzata, non costituisce elemento di perturbazione tale da indurre effetti negativi o di impatto, fermo restando l'acquisizione dei pareri/nulla-osta relativi ai vincoli riportati nelle certificazioni comunali, per cui resta onere dell'Amministrazione Procedente verificarne la compatibilità prima del rilascio del permesso a costruire.
- L'attuazione del Piano e le attività antropiche, che si sviluppano nel contesto ambientale di riferimento, sono compatibili in quanto sussiste la conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente, nonché la capacità di erogazione dei servizi in quanto il Piano è inserito in un'area già in parte urbanizzata.
- I potenziali effetti negativi derivanti da consumi idropotabili, energetici, consumo di suolo, ecc., sono adeguatamente attenuati dalle misure di mitigazione proposte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; analoga considerazione può essere svolta per le altre componenti ambientali sulla base dei fattori di pressione diretti sulle matrici che possono ritenersi accettabili anche per le misure di

mitigazione proposte.

- Il consumo di suolo, derivante dall'impermeabilizzazione dell'area occupata dalle opere edilizie, comporta una minima alterazione della funzione biologica, riducendo la superficie disponibile all'assorbimento di acqua piovana per l'infiltrazione, che porta all'aumento dei deflussi superficiali e la relativa diminuzione del filtraggio. Tuttavia, considerati gli aspetti dimensionali dell'intervento e le zone adibite a standard, si possono ritenere limitati e contenuti gli effetti derivanti dalla sua attuazione, e quindi poco significativi in ordine alla possibile compromissione della matrice suolo, poiché l'incremento della copertura artificiale è piuttosto limitata e circoscritta in ordine all'alterazione biofisica del suolo.
- Il paesaggio non subisce modificazioni di rilievo per la collocazione dell'insediamento edilizio, che avviene senza perdite significative di biodiversità e/o di aree di pregio; per di più vengono proposte mitigazioni per la riduzione di eventuali impatti tra cui la piantumazione di essenze vegetali per i quali è prevista la successiva manutenzione.
- Gli impatti sono da ritenersi non significativi poiché l'intervento produttivo non implica un sostanziale cambiamento o impoverimento degli ecosistemi esistenti in quanto il piano si inserisce in un contesto già urbanizzato; inoltre, i potenziali effetti negativi, riconducibili essenzialmente alla fase di cantiere, sono da ritenersi temporanei e comunque adeguatamente mitigati mediante l'applicazione di opportune misure a tutela dell'ambiente interessato dagli interventi e di quello circostante.

RITENUTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non costituisce, né prefigura un provvedimento autorizzativo e risponde al principio giuridico di precauzione, di azione preventiva e di sviluppo sostenibile della pianificazione e che l'analisi di coerenza interna ed esterna è sufficiente a considerare irrilevanti le possibili ripercussioni sull'ambiente;

RITENUTO che per le motivazioni che precedono non è necessario che la valutazione della sostenibilità ambientale circa le ricadute degli effetti ambientali sia oggetto di uno studio più approfondito, in quanto il rapporto preliminare contempla gli elementi atti a valutare e stimare i possibili effetti generati dall'attuazione del Piano attuativo;

RITENUTO che il Rapporto Preliminare analizza le componenti ambientali, elencando i vincoli intercettati e le eventuali criticità rispetto ai sistemi ambientali paesaggio, assetto vegetazionale, aria e inquinamento atmosferico, acqua e risorse idriche, energia, rifiuti e inquinamento acustico;

DATO ATTO che, sulla base della verifica effettuata secondo i criteri di cui al R.R.- n.3/2008 e ss.mm.ii., i possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti non sono ravvisabili come elemento di impatto nel quadro ambientale delineato e non si ravvisano rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini;

VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano attuativo sull'ambiente per come evidenziati nel Rapporto Preliminare**;**

ATTESA la non necessità di approfondimenti per la valutazione degli effetti ambientali in quanto le problematiche ambientali sopra descritte, scaturenti dall'attuazione del progetto non presuppongono uno studio particolareggiato rivolto a ridurre al minimo le interferenze con le dinamiche degli impatti;

SI RACCOMANDA di acquisire, a cura dell'Autorità Procedente, prima dell'approvazione definitiva del Piano attuativo nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente, compreso il nulla-osta in materia di usi civici, nonché di rispettare quanto prescritto dal parere geomorfologico, prot. n. 246131 del 14/04/2025.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

ATTESO CHE per tutto quanto sopra rappresentato, i componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si ritiene che il Piano di cui in oggetto **non deve essere assoggettato a VAS.**

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Per quanto sopra sulla base dell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte dell'Autorità Procedente, del Proponente e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura eventualmente presenti sull'area oggetto di intervento - **ritiene di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il "***Piano di Lottizzazione in Via PIANI DI BELLA del Comune di Davoli FRAZIONE MARINA. Proponente: DITTA CALCESTRUZZI SRL.*** **Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ)".**

Il presente parere viene rilasciato, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06 parte seconda e s.m.i. ed in particolare dagli art. 4, 5 e 6, precisando che la valutazione non attiene a questioni afferenti alla procedura urbanistica.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, ai fini del rilascio del provvedimento finale, in ogni caso, necessita l'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

Il presente Piano attuativo dovrà essere adottato e recepito dal Piano Strutturale Comunale in corso di elaborazione come "Piano approvato", per lo stesso, non dovrà essere possibile prevedere alcuna modifica o cambio di destinazione d'uso rispetto a quanto valutato, in quanto, qualsiasi modifica potrebbe pregiudicare lo stato ambientale complessivo anche in area vasta della zona interessata vanificando la valutazione effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS, salvo riproposizione di una nuova procedura di verifica.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni contenute nel precedente considerato e nei pareri sopra citati, la presente relazione è da ritenersi, quale proposta di provvedimento autonomo espresso esclusivamente ai soli fini della sostenibilità ambientale del Piano, ai sensi dell'art. 12 (verifica di assoggettabilità) del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 22 del RR. n.3/2008 e ss.mm.ii..

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale. Ove si rendesse necessaria variante sostanziale, l'Autorità Procedente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte dell'Autorità procedente, del proponente e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.

Oggetto: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i e dell'art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i. per il Piano di Lottizzazione in Via PIANI DI BELLA nel Comune di Davoli FRAZIONE MARINA. Proponente: DITTA CALCESTRUZZI SRL. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ).

LA STV

Componenti Tecnici			
1	**Componente tecnico *(Dott.)***	***Antonio LAROSA***	
2	**Componente tecnico *(Dott.ssa)***	***Rossella DEFINA (*)***	
3	**Componente tecnico (Dott.)**	***Simon Luca BASILE***	***ASSENTE***
4	**Componente tecnico *(Dott.)***	***Raffaele PAONE***	
5	**Componente tecnico *(Dott.)***	***Nicola CASERTA***	
6	**Componente tecnico *(Dott.ssa)***	***Paola FOLINO***	
7	**Componente tecnico (Dott.ssa)**	***Maria Rosaria PINTIMALLI***	
8	**Componente tecnico *(Ing.)***	***Francesco SOLLAZZO***	
9	**Componente tecnico *(Dott.)***	***Antonino Giuseppe VOTANO***	***ASSENTE***
10	**Componente tecnico *(Ing.)***	***Costantino GAMBARDELLA***	***ASSENTE***
11	**Componente tecnico *(Rappr. A.R.P.A.CAL)***	***Angelo Antonio CORAPI***	
12	**Componente tecnico (Dott.ssa)**	***Anna Maria COREA***	***ASSENTE***
13	**Componente tecnico (Ing.)**	***Giovanna PETRUNGARO***	
14	**Componente tecnico (Ing.)**	***Fabrizio Bruno GALLI***	

(*) Coordinatore/Relatore/Istruttore

Il Vicepresidente
Dott. Giovanni Aramini

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia